

COMUNE DI MOIMACCO

VARIANTE N. 21 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(D.lgs 3 aprile 2006, n. 152)

Verifica di assoggettabilità

ESITI CONSULTAZIONE E PARERI

REDAZIONE DOCUMENTO

dott. arch. EMMA TAVERNA

COLLABORAZIONE STESURA

dott. pianif. PAOLO DE CLARA

Il presente documento viene redatto, al fine di dare il supporto tecnico all'autorità competente nella formulazione del "Provvedimento di verifica" previsto all'art. 12 del D.lgs 152/2006 e smi.

Esiti della Consultazione

A seguito del periodo di Consultazione intercorso dall' 8 giugno 2011, per 30 giorni consecutivi, avente ad oggetto il "Rapporto preliminare" della Variante n.21 al PRGC, si relaziona quanto segue:

L'Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 "Medio Friuli" si è espressa con propria nota prot 56890/DD4 dd 20.07.2011.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente FVG si è espressa con propria nota prot 4262/2011/DS/74 dd 07.07.2011.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a mezzo del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, si è pronunciata esclusivamente sulla non assoggettabilità a Valutazione di incidenza della Variante n.21 al PRGC.

Il pubblico interessato dai possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'approvazione della Variante non ha presentato osservazioni al Rapporto Preliminare.

La consultazione della documentazione costituente la procedura di verifica assoggettabilità a VAS è stata garantita, per 30 giorni, mediante deposito presso gli uffici comunali, così come previsto all'art 12 del D.lgs 152/2006 e smi.

Nei termini del deposito della Variante Urbanistica, sono state presentate n.9 osservazioni/opposizioni, mentre la Direzione competente della Regione Autonoma Fvg ha avanzato, con propria nota, una serie di Riserve Vincolanti.

Il documento sarà pertanto suddiviso in due parti, la prima, affronterà una valutazione degli esiti della consultazione VAS e dei pareri pervenuti, mentre la seconda parte valuterà gli esiti della consultazione di carattere urbanistico al fine di verificare la non significatività degli effetti sull'ambiente derivanti dall'accoglimento delle riserve vincolanti e dalle istanze di osservazioni/opposizioni presentate.

1) PARTE PRIMA

1.1) Parere Azienda Servizi Sanitari

L'ASS n.4 "Medio Friuli", nel proprio parere ritiene non assoggettabile a VAS la variante n.21, e conferma quanto già espresso in merito alla variante nel parere sanitario redatto ai sensi dell'art. 230 del T.U.LL.SS n. 1265/1934 di prot. 22029/DD4 del 18.03.2011.

Nel prendere atto della non assoggettabilità a VAS espressa dall'autorità con competenze ambientali, si conviene con la stessa sul rispetto dei contenuti avanzati nel parere sanitario fornito con la nota del 18.03.2011. Si fa presente infatti, che lo stesso parere era stato immediatamente recepito all'interno del rapporto preliminare, così come esplicitato a pagina 3 del medesimo documento.

1.2) Parere Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Il parere trasmesso dall'ARPA Fvg, ai sensi dell'art.12 del D.lgs 152/2006, esprime la non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della Variante n.21.

Nei contenuti del parere non vengono avanzate prescrizioni, questo in relazione agli impatti limitati che la Variante produce, ma vengono fornite alcune indicazioni.

Tali indicazioni sono così formulate:

- *per la realizzazione di nuovi edifici si privilegino tecniche tali da consentire il massimo risparmio di risorse, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi idrici e la limitazione della produzione di rifiuti.*

Ritenendo condivisibile e auspicabile tale indicazione, si ritiene che il rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti in campo edilizio, urbanistico ed ambientale traguardi di fatto verso obiettivi di risparmio delle risorse ed il contenimento delle stesse. L'indicazione in quanto tale è da ritenersi già superata attraverso una lettura congiunta delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore e delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti.

- *I parcheggi per la sosta di autovetture devono essere realizzati con materiali/tecniche che consentano il drenaggio delle acque meteoriche, mentre quelli delle zone commerciali o industriali, adibiti a carico e scarico o sosta di mezzi pesanti devono essere impermeabili e dotati di sistemi di pretrattamento o disoleazione;*

L'indicazione già avanzata in sede di VAS del Piano di settore del Commercio e della contestuale Variante n.20 al PRGC, era stata puntualmente introdotta all'interno delle zone H2, mentre la sua attuazione all'interno delle zone già edificate era di difficile applicazione (D3H3). Per la sua applicazione, si ritiene utile che la stessa venga presa in considerazione ed esaminata in successive varianti, sia per le valutazioni connesse all'estensione della prescrizione alle zone D2 e sia per l'eventuale estensione per una parte alle zone residenziali ed alle zone servizi.

- *per la copertura degli edifici produttivi e di servizio sia prevista la realizzazione di tetti verdi, con vegetazione erbacea ed arbustiva autoctona, a mitigazione sia paesaggistica che del microclima. Tale soluzione consente il risparmio energetico dovuto all'effetto isolante, la limitazione del surriscaldamento estivo grazie alla formazione di microcircolazioni d'aria, la regolazione del deflusso delle precipitazioni, la protezione dell'inquinamento acustico, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico da polveri ed anidride carbonica e limita l'impatto visivo garantendo l'integrazione con il paesaggio circostante.*

Nel condividere la funzionalità ed i benefici riconducibili alla realizzazione di "tetti verdi", si ritiene che: gli edifici produttivi e di servizio, per gli stessi non vi siano le condizioni per permettere oggettivamente una previsione normativa vincolante per la realizzazione dei tetti verdi, anche se la normativa vigente comunque non li esclude. Considerate le esigenze costruttive degli edifici produttivi e di servizio, sia in termini strutturali, di visibilità e di illuminazione degli spazi interni, si demanda alla fattibilità in sede progettuale ed alle esigenze di natura economica. L'indicazione si ritiene parzialmente accolta in quanto la normativa del Piano regolatore non vieta la previsione di tetti verdi.

- *Per le zone commerciali ed industriali prevedere la creazione di spazi a verde e/o di barriere vive vegetali. Gli elementi lineari dovranno essere realizzati con l'impiego di fasce multi – filari pluristratificate, costituite da specie sia arboree che arbustive autoctone, preferibilmente per una larghezza di almeno 15 metri ed un'altezza non inferiore a ml 3,0. In tal modo sarà possibile ottenere un'efficace funzione di mascheramento paesaggistico, protezione, isolamento dai rumori, controllo dell'inquinamento, effetto frangivento ed influsso positivo su fauna e flora locali;*

Lo sviluppo delle zone commerciali ed industriali è previsto nel quadrante sud del territorio comunale, all'interno del quale sono altresì presenti le aree a maggior valenza agricola e paesaggistico ambientale. Il confine delle zone

produttive e di quelle commerciali di maggior dimensione, in questo quadrante, è dettato dalla presenza della zona E4.

Per le aree industriali e commerciali già esistenti, l'indicazione richiesta non è proponibile in quanto: l'uso del suolo e gli spazi funzionali e di pertinenza delle attività non permettono oggettivamente l'inserimento di aree verdi o di fasce multi filari. Per quanto attiene la normativa riferita alle zone industriali e commerciali di previsione, si rileva che il piano regolatore prescrive quanto segue:

(...) "individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili".

(...) "costituzione di barriera visiva vegetale verso le zone E4".

Verificate tali disposizioni, l'indicazione fornita nel parere può ritenersi superata dall'applicazione delle norme tecniche di attuazione del PRGC vigente, soddisfacendo di fatto quanto richiesto dall'Agenzia.

1.3) Parere del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a mezzo del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, si è pronunciata esclusivamente sulla non assoggettabilità a Valutazione di incidenza della Variante n.21 al PRGC.

Non vi sono pertanto, motivazioni di carattere ambientale che richiedano un ulteriore approfondimento dei contenuti trattati nel rapporto preliminare, tali da attivare la procedura di Valutazione ambientale strategica, di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 152/2006 e smi.

2) PARTE SECONDA

2.1) Parere N 036/11 dd 25.07.2011 Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici

La Giunta regionale, con deliberazione n.1445 del 28.07.2011, ha disposto ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della LR 5/2007 e smi, di avanzare, in ordine alla Variante n.21al PRGC, le riserve vincolanti espresse nel parere del Vicedirettore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

Le riserve avanzate sono quattro, ed in quanto vincolanti dovranno essere superate. In tal senso, dal punto di vista ambientale e del patrimonio culturale, quali tematiche su cui vengono orientate le valutazioni di carattere ambientale strategico, si ritiene che il superamento delle stesse non abbia ricadute significative sulle valutazioni affrontate nel rapporto preliminare, stabilendo che lo scenario che si verrà a configurare a seguito del superamento delle stesse è da considerarsi, più che migliorativo, coerente con le disposizioni legislative vigenti.

Si conclude pertanto che le modifiche richieste nel parere regionale, nei contenuti della variante n.21, non abbiano incidenze tali da prevedere l'attivazione della procedura di VAS di cui agli artt. 13.18 del D.lgs 152 e smi.

2.2) Osservazioni – Opposizioni

Nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, durante il periodo di deposito della Variante n.21 al PRGC, sono state presentate osservazioni e opposizioni avverse alla variante stessa per complessive 9 istanze. Di queste, sette sono state avanzate da privati cittadini, una da un legale rappresentante di un istituto ed una è stata presentata dal responsabile dell'area tecnica del Comune di Moimacco.

Le stesse, avanzate in ordine ai contenuti della variante n.21, sono da ritenersi non sostanziali verso lo scenario ambientale prefigurato con l'adozione della medesima variante. Si ritiene che l'accoglimento o la negazione delle stesse, non trovi motivazioni o effetti sull'ambiente o sul patrimonio culturale, tali da richiedere una rivisitazione dei contenuti del rapporto preliminare adottato, sia in termini di obiettivi che di azioni.

Verificato che le richieste avanzate si sostanziano principalmente nella riclassificazione di aree di limitate dimensioni o nella rivisitazione di alcuni vincoli di carattere storico culturale su taluni edifici, la portata di tali richieste non insiste sulla sostenibilità ambientale dei contenuti della variante n. 21.

La richiesta avanzata dall'area tecnica comunale, pare essere quella più significativa, risetto a quanto analizzato, in quanto, nella sostanza, richiede una maggior specificazione normativa nel settore energetico della produzione da fonti rinnovabili, rispetto a quanto previsto con la presente variante.

L'accoglimento della stessa potrebbe orientare la variante verso una maggior sostenibilità ambientale, soprattutto se confrontata con gli effetti e le ricadute che gli impianti di cui trattasi hanno sul territorio e sulle popolazioni insediate.

Sarebbe pertanto auspicabile, che i contenuti dell'osservazione avanzata dal responsabile dell'area tecnica del Comune di Moimacco, fossero recepite nel testo normativo al fine di rendere più sostenibile e circoscritta la disciplina delle localizzazioni e delle potenze energetiche sul territorio.

CONCLUSIONI

In esito ai pareri avanzati ai sensi dell'art.12 del D.lgs 152/2006 e smi, pervenuti durante il periodo di consultazione, e sulla scorta delle valutazioni affrontate nel presente documento, si conferma quanto stabilito nelle conclusioni del rapporto preliminare adottato con deliberazione n.8 dd 30/3/2011, ovvero:

“Tenuto conto del limitato rilievo ambientale delle modifiche, il bilancio complessivo di sostenibilità del territorio comunale non risulta quindi alterato dagli eventuali impatti indotti dalla variante, e pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, si propone l'esclusione dalla procedura di VAS.

In conclusione, valutati gli strumenti in capo al comune per la tutela dell'ambiente e delle popolazioni insediate, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, l'esclusione proposta non compromette la tutela e la salvaguardia delle componenti biotiche e abiotiche del territorio all'interno dei processi di pianificazione urbanistica”.

Pertanto, ai fini dell'emissione del provvedimento di verifica, si ritiene di escludere della Variante n.21 al PRGC dalla valutazione ambientale strategica di cui agli art. 13-18 del D.lgs 152/2006 e smi

Udine, 5 dicembre 2011

Il tecnico incaricato
dott. arch. Emma taverna

PARERI

- 1) AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 4 “MEDIO FRIULI”
- 2) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE FVG
- 3) SERVIZIO CACCIA RISORSE ITTICHE E BIODIVERSITA’ – REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n°4 "Medio Friuli"

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA – SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

Via Chiusaforte n.2 - 33100 UDINE - ☎ 0432 553904-05-06-56 - Fax 0432 553217- ambiente@mediofriuli.it

Prot. n° **56890** /DD4

Udine: **20/7/11**.....

Responsabile del procedimento: Dr. Francesco Acchiardi
Responsabile dell'istruttoria: T.d.P. Marco Favaro
Data: 19/07/2011

UT
22.06.2011
P. n° 4118 - *[Signature]*

AI COMUNE DI MOIMACCO
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Piazza del Municipio, 3
33040 - MOIMACCO (UD)

OGGETTO: Direttiva 42/2001/CE – D.Lgs. 152/2006 art. 6 – L.R. 16/2008 art.4 – Direttiva 42/2011/CE – Variante n.21 al vigente P.R.G.C. (Revisione dei vincoli ed altro). Richiesta parere sulla verifica assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) art.12 D.Lgs 152/06.
Vs. Prot. 2725 del 16.05.2011.

Relativamente alla Vs richiesta, per quanto di competenza, si ritiene non assoggettabile a VAS la variante in oggetto, e si conferma quanto già espresso in merito alla variante n. 21 nel ns. parere ai sensi dell'art. 230 del TULLSS n. 1265/1934 (prot. 22029/DD4 del 18.03.2011).

Si porgono distinti saluti.

Il medico del Servizio Igiene Ambientale
dr. Francesco Acchiardi

[Signature]



Il Responsabile della S.O.C. Igiene e Sanità
Pubblica
dr. Giorgio Brianti

[Signature]



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

- 7 LUG. 2011

585P
Prot.:...../2011/DS/74

Palmanova,

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000:

S.O.C. Direzione Tecnico Scientifica


Responsabile del procedimento:

dott. Giorgio Mattassi

Responsabile dell'istruttoria:

dott.ssa Paola Giacomich

tel. 0432-922693 – fax 0432-922684



Oggetto: "Variante n. 21 al vigente P.R.G.C. (Revisione
dei vincoli ed altro)"

Parere ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. – Assoggettività a VAS

Vs. Prot. n. 2725 del 16/05/2011 al prot. ARPA

FVG n. 4262/2011/DS/74 del 18/05/2011

Valutazione Ambientale Strategica

GIA FATA
GPIA X
GIORDANI

Al Comune di Moimacco
Area Tecnica – tecnico manutentiva
Piazza Municipio, 3
33040 MOIMACCO (UD)

ANTICIPATO VIA FAX – 0432/722255

PREMESSA

In Regione FVG la procedura di VAS, così come specificato dall'art. 34 della L.R. 13/2009 (Legge comunitaria 2008), che abroga gli articoli da 4 a 12 della precedente L.R. 11/2005 (Legge comunitaria 2004), è effettuata "ai sensi del D.Lgs. 152/2006". In relazione agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale il riferimento normativo è la L.R. 16/2008, così come modificata dall'art. 35 della L.R. 13/2009 e dall'art. 3 comma 25 della L.R. 24/2009 (Legge finanziaria 2010). Il D.Lgs. 152/2006 s.m.i., come ulteriormente modificato ed integrato dal D.Lgs. 128/2010, è entrato in vigore dal 26 agosto 2010.

Con riferimento alla richiesta di parere inviata allo scrivente, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., inerente il "Variante n. 21 al vigente P.R.G.C. (Revisione dei vincoli ed altro)", si precisa che tale richiesta è rivolta all'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente in qualità di soggetto competente in materia ambientale e che le funzioni proprie dell'ARPA sono improntate al principio della competenza tecnico-scientifica indipendente, in materia di prevenzione e protezione ambientale a supporto delle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda a tal proposito che il comma 2 dell'art. 3-quater del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. afferma che "L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta

comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.

Si richiama infine il “**Principio dell'azione ambientale**” di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai **principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.***”

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

La documentazione, pervenuta in formato digitale e/o cartaceo, è composta da:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30 marzo 2011;
- Relazione;
- Modifiche;
- Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità;
- Norme di attuazione;
- Relazione geologica;
- Indagini geognostiche;
- Rapporto preliminare, verifica di assoggettabilità;
- Tavole cartografiche.

L'elaborato “Rapporto preliminare, verifica di assoggettabilità” è stato redatto secondo i criteri generali di cui all'allegato I della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La Variante sostanziale in oggetto riguarda principalmente la *revisione dei vincoli espropriativi e procedurali, associando a tale aggiornamento, l'inserimento di alcune modifiche a livello strutturale ed operativo*. Tali modifiche riguardano 40 aree relative alla “Zonizzazione di Piano” e 13 aree relative alle “Strategie di Piano”. Inoltre viene aggiornata la cartografia e vengono inseriti i perimetri dei “prati stabili naturali” come da L.R. 9/2005.

OSSERVAZIONI

Dall'analisi della documentazione si evince che le principali modifiche alla zonizzazione riguardano la residenza (es. trasformazione da aree agricole a residenziali), la viabilità (es. riconoscimento di viabilità esistente), i servizi (es. area da destinare a parcheggio) e l'industria artigianato e commercio (es. trasformazione da zona commerciale ad industriale-artigianale D3 o ampliamento di zona D3). Per tali modifiche vengono messi in evidenza dei **limitati effetti negativi** principalmente sulla matrice suolo (es. consumo di suolo, cementificazione).

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si esprime il seguente parere di

NON ASSOGGETTABILITÀ

ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

*della Variante n. 21 (Revisione dei vincoli ed altro)
del Comune di Moimacco*


In considerazione degli impatti evidenziati nella documentazione, anche se limitati, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:


- per la realizzazione di **nuovi edifici** si privilegino tecniche tali da consentire il massimo risparmio di risorse, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi idrici e la limitazione della produzione di rifiuti;
- i **parcheggi** per la sosta di autovetture devono essere realizzati con materiali/tecniche che consentano il drenaggio delle acque meteoriche, mentre quelli delle zone commerciali o industriali, adibiti a carico e scarico o sosta di mezzi pesanti, devono essere impermeabili e dotati di sistemi di pretrattamento di disoleazione;
- per la copertura degli **edifici produttivi e di servizio** sia prevista la realizzazione di **tetti verdi**, con vegetazione erbacea ed arbustiva autoctona, a mitigazione sia paesaggistica che del microclima. Tale soluzione consente il risparmio energetico dovuto all'effetto isolante, la limitazione del surriscaldamento estivo grazie alla formazione di microcircolazioni d'aria, la regolazione del deflusso delle precipitazioni, la protezione dall'inquinamento acustico, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico da polveri ed anidride carbonica e limita l'impatto visivo garantendo l'integrazione con il paesaggio circostante;
- per la **zone commerciali ed industriali** prevedere la creazione di spazi a verde e/o di barriere visive vegetali. Gli elementi lineari dovranno essere realizzati con l'impiego di **fasce multi-filari pluristratificate**, costituite da specie sia arboree che arbustive autoctone, preferibilmente per una larghezza di almeno 15 metri ed una altezza non inferiore a ml. 3,0. In tal modo sarà possibile ottenere un'efficace funzione di mascheramento paesaggistico, protezione, isolamento dai rumori, controllo dell'inquinamento, effetto frangivento ed influsso positivo su fauna e flora locali.


Distinti saluti

Il Direttore Tecnico – Scientifico

dott. Giorgio Mattassi





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo SCPA/8.6/35672
riferimento: nota del Comune prot. n. 2726
del 16.05.2011
allegato
Udine, 01 GIU. 2011

Comune di Moimacco
Area tecnica - tecnico manutentiva
Piazza Municipio, 3
33040 Moimacco (UD)

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la
montagna
Servizio valutazione impatto ambientale
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE

oggetto: Art. 5 D.P.R. 357/97. D.G.R. n. 2203 dd. 21.09.2007.

Variante n. 21 al vigente PRGC (revisione dei vincoli ed altro). Richiesta di parere in
merito alla significatività dell'incidenza sui SIC.
Proponente: Comune di Moimacco.

Parere.

Il Piano in oggetto prevede una revisione dei vincoli espropriativi procedurali; inoltre sono state
modificate le previsioni sulla viabilità, per i servizi ed attrezzature collettive e per le zone
industriali, commerciali, artigianali. Sono stati inseriti i perimetri dei prati stabili naturali come
dedotti dall'inventario di cui alla L.R. 9/2005.

Considerata la natura delle previsioni del Piano e la distanza del territorio comunale da aree
Natura 2000, non si hanno osservazioni da formulare ed è opinione dello scrivente Servizio che
non sia necessaria l'attivazione della valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/97.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Marina Bortotto

